

REPUBBLICA ITALIANA  
*Regione Siciliana*



*Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali*

L'ASSESSORE

**Concorso alle spese per l'inserimento sociale e scolastico delle famiglie adottive**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. 23/03/1971 n. 7 "Ordinamenti degli uffici e del personale dell'Amministrazione Regionale" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la L.R. 08/07/1977 n. 47 "Norme in materia di Bilancio e Contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il D.P. Reg.le 28/02/1979 n. 70 concernente l'approvazione del T.U. delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

**VISTA** la L.R. 10/2000 n. 10 recante le norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni riguardante i "Principi contabili generali ed applicati per le Regioni";

**VISTO** l'art. 11 della L.R. 13/01/2015 che dispone l'applicazione del Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. n. 12 del 27/06/2019 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni" pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019;

**VISTO** il D.P.Reg n. 28/Area 1/S.G. del 20/02/2019 pubblicato sulla GURS n. 10 del 01/03/2019 con il quale il Dott. Antonio Scavone è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 2583 del 06/05/2019 con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;

**VISTA** la nota n. 26988 del 31.07.2019 con la quale il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha proposto il conferimento dell'incarico contestualmente firmato per accettazione al Arch. Ugo Ariotti quale Dirigente Responsabile del Servizio 8 "Politiche della Famiglia e Giovani";

**VISTA** la L.R. n. 1 del 22/02/2019 - pubblicata sulla GURS - P. I n. 9 del 26/02/2019 con cui sono state emanate le "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019 - Legge di stabilità regionale";

**VISTA** la L.R. n. 2 del 22/02/2019 - pubblicata sul S.O. GURS – (p. I) n. 9 del 26/02/2019 (n. 12) con cui è stato approvato il “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021”;

**VISTA** la legge 4 maggio 1983, n. 184 modificata dalla legge 149 del 28/03/2001 recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”;

**VISTA** la legge 476/98 – recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”;

**VISTA** la legge 8/11/2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà;

**VISTO** il D.P. 4 Novembre 2002 recante “Linee guida per l'attuazione del Piano socio-sanitario della Regione Siciliana” pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 22/11/2002 che in attuazione della legge 328/2000 prevede tra gli obiettivi prioritari il sostegno alla famiglia e la tutela dei minori e degli adolescenti, l'affido e l'adozione, anche attraverso la programmazione e realizzazione di azioni rese a rimuovere gli ostacoli economici”;

**VISTO** l'art. 7, comma 1, della L.R. n. 10/2003 e s.m.i. recante “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia” che, in materia di adozioni internazionali, persegue obiettivi per la rimozione degli ostacoli nella fattispecie a carattere economico che possono inficiare le condizioni di disponibilità da parte degli aspiranti futuri genitori adottivi prevedendo, a tal fine, l'erogazione di un contributo fino al 50% delle spese sostenute dalle famiglie per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale;

**VISTO** l'art. 19 della l.r. 22/02/2019 n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale” che introduce all'art.7 della sopracitata legge l'art. 7bis “*Concorso alle spese per l'inserimento sociale e scolastico delle famiglie adottive*”, al comma 1 prevede l'erogazione di un contributo fino al 50% delle spese sostenute dalla famiglia adottiva nei due anni successivi all'adozione in relazione agli adottati per psicologi, logopedisti, pedagogisti e ogni altra spesa utile all'inserimento sociale e scolastico, stanziando sul Bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario sul Cap. 183741 la spesa di 200 migliaia di euro;

**CONSIDERATO** che per l'ottenimento del contributo è fatto obbligo la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello Stato Civile (art.34 terzo comma L.476/98);

**VISTO** il parere favorevole all'unanimità della VI Commissione ARS espresso nella seduta n. 110 del 26 giugno 2019.

**RITENUTO** necessario procedere alla definizione dei criteri per l'ammissibilità al suddetto contributo, nonché le procedure ed i termini di inoltro delle istanze e le modalità di erogazione dello stesso;

## DECRETA

### ART. 1

In applicazione dell'art. 19 della l.r. 22/02/2019 n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”, al fine di sostenere le famiglie adottive nei due anni successivi l'adozione, l'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro concede contributi fino al 50% delle spese sostenute in relazione agli

adottati per psicologi, logopedisti, pedagogisti e di ogni altra spesa utile all'inserimento sociale e scolastico.

#### **ART. 2**

Sono approvati i criteri per l'accesso al beneficio, nonché le procedure per la presentazione delle istanze e le modalità di erogazione dello stesso, così come definiti nel documento (All. "A") che costituisce parte integrante del presente decreto.

#### **ART. 3**

Il presente decreto, comprensivo degli allegati, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il relativo visto di competenza.

#### **ART. 4**

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web dell'Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art 68 della l.r. n. 21/14 - Pubblicazione decreti - decreti assessoriali" e per estratto sulla G.U.R.S..

8 AGO. 2019

L'Assessore  
Dott. Antonio Scavone



Documento firmato da:  
ANTONIO FABIO MARIA  
SCAVONE  
08.08.2019 11:22:49 UTC

**CONCORSO ALLE SPESE PER L'INSERIMENTO SOCIALE E SCOLASTICO DELLE  
FAMIGLIE ADOTTIVE  
CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO - ART. 19 DELLA  
LEGGE REGIONALE 22/02/2019 n. 2**

In applicazione dell'art. 19 della legge regionale n. 2 del 22/02/2019, l'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro concede contributi fino al 50% delle spese sostenute dalla famiglia adottiva nei due anni successivi all'adozione in relazione agli adottati per psicologi, logopedisti, pedagogisti e ogni altra spesa utile all'inserimento sociale e scolastico, sulla base dei criteri di seguito indicati.

**PUNTO 1**

Possono presentare istanza per la concessione del contributo le famiglie adottive esercenti la potestà genitoriale del minore/i, in possesso della cittadinanza italiana e residenti nel territorio della Regione Siciliana che abbiano completato le procedure di adozione nei due anni precedenti l'entrata in vigore della l.r. n. 2 – Art. 19 "Contributi per le Adozioni" del 22/02/2019 pubblicata sulla GURS del 26/02/2019 – Parte I n. 9, per i periodi di seguito riportati:

**a) dal 26/02/2017 al 26/02/2019**

(Per l'ottenimento del contributo è fatto obbligo la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello Stato Civile - art. 34, terzo comma, L. 476/98)

**PUNTO 2**

Il contributo spetta a condizione che l'Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare non superi i 70.000,00 euro e fissato nella misura seguente:

- a) 50% (fino ad un massimo di 5.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un indicatore I.S.E.E. fino a 35.000,00 euro;
- b) 30% (fino ad un massimo di 3.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un indicatore I.S.E.E. compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00.

**In ogni caso il rimborso non potrà superare la somma di euro 5.000,00 per i redditi di cui alla lettera a) e la somma di euro 3.000,00 per i redditi di cui alla lettera b).**

**PUNTO 3**

I soggetti, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno produrre istanza redatta su specifico schema allegato al presente atto e denominato Allegato "B", resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**L'istanza dovrà essere inoltrata al Comune di residenza, corredata dalla seguente documentazione:**

**a)** fotocopia attestazione indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., Patronato, Comuni) in corso di validità;

**b)** fotocopia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori adottivi in corso di validità;

**c)** fatture e/o ricevute fiscali (IN ORIGINALE DEBITAMENTE QUIETANZATE) delle spese sostenute nei due anni successivi l'adozione relative a:

- Attività ludico ricreative, sportive e rieducative;
- Lezioni e ripetizioni (doposcuola);
- Corsi di perfezionamento lingua italiana;
- Relazioni post adozione redatte dall'Ente autorizzato;

- Psicologi;
- Logopedisti;
- Pedagogisti;
- Educatori;
- Mediatori culturali e familiari.

#### PUNTO 4

Il Comune di residenza, acquisita la suddetta documentazione, provvederà alla relativa istruttoria e, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, trasmetterà a questo Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, l'Allegato "C", debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Il predetto allegato dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento unitamente alla sottoelencata documentazione:

- 1) copia dell'istanza presentata al Comune dalla coppia beneficiaria - Allegato "B", con fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i genitori;
- 2) fotocopia attestazione indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., Patronato, Comuni o Enti abilitati) in corso di validità.
- 3) fatture e/o ricevute fiscali **in copia conforme all'originale** delle spese sostenute nei due anni successivi l'adozione e precisamente **dal 26/02/2017 al 26/02/2019**.

Tali allegati devono essere trasmessi a questo Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 8 – al seguente indirizzo PEC: **[dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it)**.

Acquisita tale documentazione questo Ufficio provvederà alla redazione della graduatoria seguendo l'ordine di arrivo di dette istanze.

#### PUNTO 5

I Comuni dovranno fare pervenire presso questo Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 8, le richieste avanzate dai soggetti beneficiari, **entro e non oltre il 30.09.2019**.

Successivamente si procederà all'erogazione del contributo, per il tramite del Comune di residenza.

Il rimborso verrà erogato nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziato sul Capitolo di spesa 183741 "Contributi per le Adozioni" che per il corrente esercizio finanziario presenta una disponibilità di 200 migliaia di euro.

#### PUNTO 6

Il Comune ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale, comprovante la spesa sostenuta dalle famiglie adottive fino ai 12 mesi successivi dalla riscossione del rimborso, per consentire a questo Assessorato di effettuare controlli così come previsti dall'art. 71 del DPR 28.12.2000, n. 445.